

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 05 DEL 06 FEBBRAIO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ADEMPIMENTI | 3 |
| <i>Calendario ISTAT 2023.....</i> | <i>3</i> |
| <i>La rivalutazione del TFR.....</i> | <i>3</i> |
| SCADENZARIO..... | 5 |
| <i>FEBBRAIO 2023.....</i> | <i>5</i> |
| <i>MARZO 2023.....</i> | <i>7</i> |
| NEWS IN MATERIA DI LAVORO | 9 |
| <i>La chat "INFO CIG" estesa ad aziende e intermediari.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Scuola-Lavoro, un fondo indennizzerà gli infortuni mortali</i> | <i>9</i> |
| <i>Via libera alla nomina di medici competenti ah hoc per i lavoratori in smart</i> | <i>10</i> |
| <i>Flussi d'ingresso 2022: on line il fac-simile dell'autocertificazione</i> | <i>11</i> |
| <i>Pubblicato il Bando Isi 2022.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Pubblicato il modello per la domanda di definizione agevolata</i> | <i>12</i> |
| <i>Gestione separata: le aliquote contributive per il 2023</i> | <i>12</i> |
| <i>INPS: fissato il limite minimo di retribuzione giornaliera 2023</i> | <i>13</i> |
| <i>Niente compensazione se si fruisce della definizione agevolata</i> | <i>14</i> |
| <i>Niente imposte in Italia per il lavoro all'estero dopo il cambio di residenza</i> | <i>15</i> |
| <i>Non si è frontalieri se parte dell'attività è svolta anche in Italia</i> | <i>15</i> |
| APPROFONDIMENTI..... | 17 |
| <i>Versamento di 200 euro per la regolarizzazione delle violazioni formali.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Definizione agevolata anche per i carichi affidati dagli enti previdenziali.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Approvato il 770/2023</i> | <i>23</i> |
| I QUESITI DEL MESE | 25 |
| NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA | 26 |
| <i>Fornite le istruzioni in materia di accesso al prepensionamento da parte dei giornalisti</i> | <i>26</i> |
| <i>Implementato il sistema di gestione delle domande per la pensione anticipata opzione donna.....</i> | <i>40</i> |

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2023

| COMUNICATO ISTAT | PERIODO DI RIFERIMENTO |
|-----------------------|------------------------|
| Martedì 17 gennaio | Dicembre 2022 |
| Mercoledì 22 febbraio | Gennaio 2023 |
| Giovedì 16 marzo | Febbraio 2023 |
| Lunedì 17 aprile | Marzo 2023 |
| Martedì 16 maggio | Aprile 2023 |
| Venerdì 16 giugno | Maggio 2023 |
| Lunedì 17 luglio | Giugno 2023 |
| Giovedì 10 agosto | Luglio 2023 |
| Venerdì 15 settembre | Agosto 2023 |
| Lunedì 16 ottobre | Settembre 2023 |
| Mercoledì 15 novembre | Ottobre 2023 |
| Venerdì 15 dicembre | Novembre 2023 |

La rivalutazione del TFR

| MESE | INDICE | VAR. SU DIC 97 | RID. 75% | PERC. FISSA 1,5 | PERC. PROGR. | COEF. CAP. RIV. |
|--------|--------|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| Gen-22 | 107,7 | 1,412429 | 1,059322 | 0,125 | 1,184322 | 1,01184322 |
| Feb-22 | 108,8 | 2,448211 | 1,836158 | 0,250 | 2,086158 | 1,02086158 |
| Mar-22 | 109,9 | 3,483992 | 2,612994 | 0,375 | 2,987994 | 1,02987994 |
| Apr-22 | 109,7 | 3,295669 | 2,471751 | 0,500 | 2,971751 | 1,02971751 |
| Mag-22 | 110,6 | 4,143126 | 3,107345 | 0,625 | 3,732345 | 1,03732345 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------|----------|--------------|----------|------------|
| Giu-22 | 111,9 | 5,367232 | 4,025424 | 0,750 | 4,775424 | 1,04775424 |
| Lug-22 | 112,3 | 5,743879 | 4,307910 | 0,875 | 5,182910 | 1,05182910 |
| Ago-22 | 113,2 | 6,591337 | 4,943503 | 1,000 | 5,943503 | 1,05943503 |
| Set-22 | 113,5 | 6,873823 | 5,155367 | 1,125 | 6,280367 | 1,06280367 |
| Ott-22 | 117,2 | 10,357815 | 7,768362 | 1,250 | 9,018362 | 1,09018362 |
| Nov-22 | 117,9 | 11,016949 | 8,262712 | 1,375 | 9,637712 | 1,09637712 |
| Dic-22 | 118,2 | 11,299435 | 8,474576 | 1,500 | 9,974576 | 1,09974576 |

SCADENZARIO

FEBBRAIO 2023

| DATA | DESTINATARI | ADEMPIMENTO | MODALITÀ | NORMA |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| 16 GIOVEDÌ | | | | |
| Isopsensione | Datori di lavoro | Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore | Fondo di solidarietà gestito dall'INPS | Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020 |
| Versamento imposte e contributi | Generalità dei contribuenti | Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio contributivo operato il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2022 | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. | D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 -- art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. Entrate provv. 23 ottobre 2007) |
| Autoliquidazione INAIL | I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL | Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023 Pagamento del premio derivante dall'autoliquidazione INAIL 2022/2023 (saldo o importo della prima di quattro rate) | INAIL in via telematica e, per il versamento, a mezzo mod. F24 e F24EP (artigiani) | Art. 1 c. 128 L. 145/2018 Inail nota 6.12.2022 |
| 21 MARTEDÌ | | | | |
| Fringe benefit | Generalità datori di lavoro | Comunicazione compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 | INPS In via telematica | INPS mess. 401/2022 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | al personale cessato dal servizio durante l'anno 2021. | | |
|--|--|--|--|--|

28 MARTEDÌ

| | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|
| Cassa integrazione | Generalità datori di lavoro | Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente | INPS in via telematica | Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016 |
| Cassa integrazione | Generalità datori di lavoro | Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di dicembre 2022 | INPS In via telematica | Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022 |
| Denuncia Uniemens | Datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni ex Inpdap e consulenti intermediari | Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente | INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica | INPS mess. 11903 del 25.5.2009 |
| Contributi FASI | Imprese industriali | Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 2023 | FASI mediante bollettino bancario denominato "bollettino freccia"; - con addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) | Accordo 24.11.2004 FASI circolare gennaio 2023 |
| Libro unico lavoro | Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari | Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. | mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione | Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011 |
| Premio INAIL | Datori di lavoro soggetti INAIL | Presentazione della richiesta di applicazione, nel 2024, della norma premiale per la regolazione 2023 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi | INAIL tramite modello OT23 prestampato, in via telematica attraverso il sito on line dell'Inail | DM 12.12.2000 - INAIL Nota 8.5.2017 INAIL 22.7.2019 |
| Autoliquidazione INAIL | I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL | Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione INAIL 2022/2023 | INAIL in via telematica | Art. 1 c. 128 L. 145/2018 INAIL circ.1/2019 Nota 22.2.2019 |

MARZO 2023

| DATA | DESTINATARI | ADEMPIMENTO | MODALITÀ | NORMA |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| 16 GIOVEDÌ | | | | |
| Certificazione unica | Generalità dei sostituti di imposta | Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2022 | Agenzia delle Entrate in via telematica Lavoratori e collaboratori tramite mod. di Certificazione unica CU/2023 | D.Lgs. 175/2014 |
| Versamento imposte e contributi | Generalità dei contribuenti | Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, compreso i conguagli per il TFR dovuto al Fondo tesoreria del mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA. | Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. | D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. Entrate provv. 23 ottobre 2007) |

31 VENERDÌ

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Denuncia contributiva | Datori di lavoro e consulenti intermediari | Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente | INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica | INPS mess. 11903 del 25.5.2009 |
| TFR | Aziende di nuova costituzione che, al 31.12.2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti | Obbligo di presentare la dichiarazione sull'avvenuto superamento dei 50 addetti | INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria | INPS circ. 70/2007 INPS circ. 237/2016 |
| Libro unico lavoro | Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari | Obbligo di stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente | Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione progressiva automatica | Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 Art. 40 L. 214/2011 Min. lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008 |
| Lavori usuranti | Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti | Comunicazione annuale del periodo o dei periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2022 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia | Tramite sito clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica | art. 2 comma 5 D.Lgs. 67/2011 DM 20.9.2011 Min. lavoro nota 31.3.2016 |
| Cassa integrazione | Generalità datori di lavoro | Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente | INPS in via telematica | Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016 |
| Cassa integrazione | Generalità datori di lavoro | Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di gennaio 2023 | INPS In via telematica | Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022 |

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

La chat “INFO CIG” estesa ad aziende e intermediari

L'INPS, con il messaggio n. 520 del 3 febbraio 2023, ha reso noto che il servizio di live chat “INFO CIG”, originariamente destinato ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, è stato esteso anche alle aziende e agli intermediari.

Il servizio è stato sinora avviato per le aziende con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

A partire dal 13 febbraio p.v., il servizio sarà esteso anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province, per le stesse categorie di utenti sopra indicate.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell'area autenticata del Cassetto Previdenziale.

L'INPS rammenta che “INFO CIG” consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale o alle aziende e intermediari che hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione CIGS, di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell'Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sia sulle prestazioni in argomento, sia sullo stato di lavorazione della pratica.

Si ricorda, da ultimo, che per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS, l'area personale che permette di organizzare i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione e la gestione online dei servizi. Dopo l'accesso a MyINPS, occorre selezionare la sezione “Comunica con l'INPS”, nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

Scuola-Lavoro, un fondo indennizzerà gli infortuni mortali

Il Ministero del lavoro ha reso noto che sarà istituito a breve un Fondo per l'indennizzo dell'infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative.

Il fondo avrà una dotazione di dieci milioni di euro per il 2023, così da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi a partire dal primo gennaio 2018, data di entrata in vigore

della disciplina che regola l'alternanza scuola/lavoro (Decreto 3 novembre 2017, n. 195). Due milioni di euro saranno destinati al Fondo per ciascun anno a partire dal 2024. La misura sarà inserita in uno dei decreti di prossima emanazione.

A essere assicurati saranno gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale. L'indennizzo alle famiglie, tra l'altro, potrà essere cumulato con l'assegno una tantum corrisposto dall'Inail per gli assicurati (di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965).

Via libera alla nomina di medici competenti ah hoc per i lavoratori in smart

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto all'interpello n. 1/2023, proposto da Confcommercio - Imprese per l'Italia, avente ad oggetto la nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working.

L'associazione ha chiesto conferma circa la possibilità per il datore di lavoro, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

La Commissione ha sottolineato che ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. Dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Flussi d'ingresso 2022: on line il fac-simile dell'autocertificazione

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha reso disponibile il fac-simile del modello di autocertificazione che il datore di lavoro deve allegare all'istanza di richiesta del nulla osta da inoltrare telematicamente allo Sportello Unico per l'immigrazione nell'ambito del Decreto flussi 2022.

Come ricordato dalla circolare interministeriale del 30 gennaio 2023, il datore di lavoro che intende assumere un cittadino extracomunitario residente all'estero, prima di inoltrare istanza di nulla osta, deve richiedere (utilizzando un apposito modulo) al Centro per l'impiego l'eventuale disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano.

Solo se l'esito della verifica è negativo il datore di lavoro può inoltrare l'istanza di nulla osta.

A questa istanza va allegata un'autocertificazione, il cui fac-simile è stato reso disponibile dal Ministero del lavoro, con la quale si attesta che di voler assumere dall'estero un cittadino non comunitario avendo verificato presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto.

Publicato il Bando Isi 2022

L'INAIL, con un comunicato stampa del 1° febbraio 2023, ha reso noto che, nella Gazzetta Ufficiale n. 26/2023, è stato pubblicato l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2022.

L'Istituto ha messo a disposizione 333 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2022, entro il 21 febbraio 2023.

Pubblicato il modello per la domanda di definizione agevolata

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 30294/2023, ha approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia stessa, di cui all'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La domanda deve essere presentata, entro il prossimo 30 giugno, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

Gestione separata: le aliquote contributive per il 2023

L'INPS, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, ha reso note le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata per l'anno 2023.

Le aliquote 2023 sono le seguenti:

- Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31);
- Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;
- Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO);
- Professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

Resta confermato che la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

La circolare 12/2023 ricorda che le aliquote predette si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata nel rispetto del massimale di reddito è pari a Euro 113.520,00 e del minimale è pari a Euro 17.504,00.

INPS: fissato il limite minimo di retribuzione giornaliera 2023

L'INPS, con la circolare n. 11 del 1° febbraio 2023, ha comunicato, relativamente all'anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Di seguito si illustrano i principali adeguamenti degli importi relativi ai lavoratori dipendenti per l'anno 2023:

- Il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPDL è pari ad € 567,94;
- Il minimale di retribuzione giornaliera è pari ad € 53,95 (anche per il personale iscritto al Fondo volo e per i lavoratori a domicilio);
- Il minimale retributivo per le retribuzioni convenzionali in genere è € 29,98 (anche per gli equipaggi delle navi da pesca);
- La prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in € 52.190,00 (€ 4.349,00 mensili ai fini del calcolo dell'1% IVS aggiuntivo);
- Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che hanno optato per il sistema contributivo è pari ad € 113.520,00;
- Il limite annuo per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari ad € 11.813,00.

Niente compensazione se si fruisce della definizione agevolata

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 27663/2023, ha fornito le indicazioni operative in merito alla fruizione della c.d. definizione agevolata di cui all'art. 1, cc. 179-185 della Legge 197/2022, tra le quali che la regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero, avviene con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine di proposizione del ricorso.

Se si intende fruire della rateazione, le somme possono essere versate in 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi al tasso legale.

Il provvedimento esclude che si possa fruire della compensazione con il mod. F24, se si intende fruire della regolarizzazione.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Riguardo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi ai processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente entro il 31 marzo 2023, così come gli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo p.v., le sanzioni si applicano nella misura di 1/18° del minimo previsto dalla Legge.

Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio u.s., e quelli notificati dopo tale data e comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad 1/18° delle sanzioni irrogate. Quanto detto trova applicazione anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati dopo, entro il 31 marzo p.v., con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18° delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Infine, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di definire gli atti rientranti nella regolarizzazione secondo le regole ordinarie, potendo in questo caso, ove previsto, fruire della compensazione con il mod. F24.

Niente imposte in Italia per il lavoro all'estero dopo il cambio di residenza

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'Interpello n. 170 del 26 gennaio 2023, ha precisato che se un cittadino italiano, in corso d'anno, ha portato la propria residenza fiscale in un altro Paese UE e qui ha iniziato anche a lavorare, le imposte sul reddito di lavoro dipendente dovrà versarle solo all'estero.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quando si cambia la residenza fiscale (intesa come centro di interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità), trova applicazione l'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni del modello OCSE che risolve il problema della doppia residenza mediante il c.d. frazionamento dell'anno d'imposta.

Secondo tale criterio l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato (nel caso n esame l'Italia) alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di residenza. Invece, nello Stato in cui è avvenuto il trasferimento (la Germania nel caso in esame) l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.

Ne deriva che se il contribuente, dopo aver cambiato la residenza fiscale, svolge la sua attività di lavoro dipendente esclusivamente in un altro Paese europeo, e non risulta titolare di alcun reddito di fonte italiana nell'anno di riferimento, non sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Non si è frontalieri se parte dell'attività è svolta anche in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, ha precisato che il lavoratore dipendente di un'azienda svizzera, non può essere considerato frontaliero, se svolge in smart working parte della sua attività in Italia.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, un lavoratore con residenza in un Comune italiano nelle vicinanze del confine svizzero svolge per il 75% la sua attività lavorativa dipendente presso la sede dell'azienda elvetica e per la parte restante in modalità smart working presso la propria abitazione in Italia.

L'istante ha chiesto se può essere considerato lavoratore frontaliero e quindi versare le imposte esclusivamente in Svizzera senza dover riportare le somme ricevute nella dichiarazione dei redditi in Italia come previsto dall'Accordo del 3/10/1974 sui frontalieri.

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato la definizione di lavoratore frontaliero contenuta in diversi documenti di prassi (circ. 1/2001, 15/2002 e 2/2003). Per tale si intende il lavoratore residente in Italia che quotidianamente si reca all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. La locuzione "quotidianamente" deve essere interpretata nel senso che il lavoratore si deve recare in Svizzera per svolgere l'attività tutti i giorni lavorativi dell'anno.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi escluso che ci si trovi dinnanzi ad un lavoratore frontaliero. Secondo la stessa Agenzia trova applicazione invece l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Svizzera, per cui il reddito che il contribuente percepisce per la quota parte di attività svolta in Svizzera sarà tassato sia nel nostro Paese che in quello elvetico.

In questo caso troverà applicazione anche l'art. 24 della citata convenzione che riconosce un credito d'imposta per le imposte versate all'estero al cittadino italiano da poter far valere in sede di dichiarazione dei redditi in Italia.

Invece, il restante reddito percepito per l'attività resa in smart working in Italia viene tassato esclusivamente nel nostro Paese.

In ogni caso l'intero reddito percepito dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi italiana.

APPROFONDIMENTI

Versamento di 200 euro per la regolarizzazione delle violazioni formali

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 27629/2023, ha previsto che la regolarizzazione delle violazioni formali, di cui all'art. 1, cc. 166-173 della Legge 197/2022, si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel mod. F24.

Se le violazioni non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24.

Spetterà ad una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate identificare il codice tributo che deve essere indicato nel mod. F24.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

La rimozione delle irregolarità od omissioni va effettuata entro il 31 marzo 2024. Se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque

produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato; mentre la regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Flussi 2022: aumentano le quote d'ingresso

Sulla G.U. n. 21/2023 è stato pubblicato il DPCM 29/12/2022 che ha fissato in 82.705 (nel 2021 erano 69.700) le quote d'ingresso in Italia, per l'anno 2022, degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Il Ministero dell'Interno, di concerto con quello del lavoro e quello dell'agricoltura, ha emanato il 30 gennaio 2023, la consueta circolare che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta, evidenziando che quest'anno, il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero, prima di inviare l'istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione, deve verificare presso il Centro per l'impiego competente, utilizzando un apposito modello, l'indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. Quindi sono se non ci sono lavoratori disponibili a ricoprire il ruolo richiesto è possibile presentare istanza di nulla osta. Ad ogni modo si ritornerà sulla novità più avanti quando si tratterà la procedura di invio delle istanze.

La circolare interministeriale ribadisce (richiamando la circolare n. 3738/2018) che l'accesso al sistema per l'invio delle istanze avviene esclusivamente tramite SPID. Pertanto gli interessati devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati e rinvenibili sul sito dell'AGID.

Per quanto riguarda gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, il contingente pari a 38.705 quote è ripartito secondo le indicazioni che seguono.

Sono previste 1.000 (nel 2021 erano 100) quote per i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 286/1998. La circolare interministeriale ricorda che gli Ispettorati territoriali del lavoro provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nella home page del sistema SILEN la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. Solo se il riscontro è positivo allora verrà rilasciata la quota d'ingresso.

Confermate, invece, le 100 quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Venezuela. A differenza di qualche anno fa il provvedimento non prevede più Argentina, Uruguay e Brasile.

Rispetto al 2021 sono aumentate le quote per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero. Inoltre, a questi settori sono stati aggiunti quelli della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

Più precisamente si è passati da 20.000 a 30.105 ingressi riservati a tal fine.

Gli stranieri però devono provenire da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:

- 24.105 (nel 2021 erano solo 17.000) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Novità di quest'anno è l'inserimento in elenco dei georgiani e dei peruviani.
- 6.000 (nel 2021 erano 3.000) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Come gli scorsi anni è consentito anche l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo. Le quote destinate sono 500, pari quindi a quelle del 2021.

Più precisamente, secondo l'art. 5 del DPCM 21/12/2021 si tratta di: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare professioni non regolamentate o vigilate, oppure non

regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11/05/2011 n.850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati in presenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 11/05/2011 n.850; cittadini stranieri che intendono costituire imprese start up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Anche per il 2022 il DPCM sui flussi d'ingresso riserva un certo numero di quote alle conversioni.

Più precisamente sono 7.000 (confermate quelle del 2021) le quote che vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Le quote sono così ripartite:

- 4.400 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 2.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo 2023 potranno precompilare i moduli di domanda, dato che viene reso disponibile l'applicativo dal Ministero dell'interno. Il sistema è disponibile con orario dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi.

Invece, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, possono trasmettere le domande per via telematica utilizzando l'ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell'Interno.

Le istanze di nulla osta relative ai lavoratori di Paesi con i quali nel corso dell'anno entrano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, possono invece essere trasmesse dal 10 febbraio p.v.

Si evidenzia che il DPCM, richiamando l'art. 22 del T.U. immigrazione, prevede che il datore di lavoro interessato all'assunzione del cittadino straniero, dovrà verificare, presso il centro per l'impiego competente, prima di inoltrare la richiesta di nulla osta, l'indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia.

Detta indisponibilità sussiste quando ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- assenza di riscontro da parte del centro per l'impiego decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta del personale da parte del datore di lavoro;
- non idoneità del lavoratore;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione dei lavoratori inviati dal centro per l'impiego, al colloquio di selezione, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta del personale da parte del datore di lavoro.

A tal fine, dovrà essere allegata all'istanza di nulla osta al lavoro, da parte del datore di lavoro, un'autocertificazione attestante la verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Il modello dell'autocertificazione che il datore di lavoro deve utilizzare è disponibile sul portale del Ministero del lavoro.

Si ricorda che l'ANPAL, con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023, ha diffuso il modulo per la richiesta di personale che il datore di lavoro deve inoltrare al centro per l'impiego prima di richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione.

In precedenza, lo stesso ANPAL (nota prot. n. 17273 del 20 dicembre 2022) aveva evidenziato che nel modulo il datore di lavoro deve indicare: la qualifica che il lavoratore ricoprirà e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e alla classificazione delle unità professionali dell'Istat, i requisiti richiesti, il luogo e l'orario di lavoro, la tipologia contrattuale che si vuole proporre, la durata del contratto di lavoro e la retribuzione prevista o i riferimenti al CCNL applicato.

La circolare interministeriale ricorda che continua a trovare applicazione il criterio secondo cui, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato telematicamente anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di origine dello straniero che, nell'arco di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto d'ingresso.

Inoltre, viene ricordato che l'ITL non è più tenuto ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non; mentre rimane imprescindibile per le conversioni.

Infatti, a norma del DL 73/2022 (L. 122/2022) le predette verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Il DPCM 29/12/2022 ha autorizzato 44.000 (nel 2021 erano 42.000) ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale, di cui 1.500 (1.000 nel 2021) riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.

Definizione agevolata anche per i carichi affidati dagli enti previdenziali

L'Agenzia delle Entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha pubblicato le FAQ relative alla Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, c.d. Rottamazione-quater, tra le quali si precisa che i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nell'agevolazione solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023, ha adottato uno specifico provvedimento, lo ha trasmesso, sempre entro la stessa data, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e lo ha pubblicato sul proprio sito internet.

Per pagare le somme dovute per la Definizione agevolata sono disponibili i seguenti canali:

- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Definizione agevolata: non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo, resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata anche per le cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo stralcio dei debiti di importo fino a 1.000 euro. In questo caso non c'è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute.

Gli importi da saldare infatti, a titolo di "Rottamazione-quater", riportati nella "Comunicazione" che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell'annullamento determinato dallo "Stralcio" dei debiti fino a 1.000 euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Approvato il 770/2023

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento Prot. n. 25954 del 27 gennaio 2023, ha approvato il modello 770/2023 e relative istruzioni, che devono utilizzare i sostituti d'imposta per comunicare le ritenute operate nel periodo d'imposta 2022, i relativi versamenti, i crediti maturati e le compensazioni.

Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY).

Le principali novità rispetto alla dichiarazione 2022 sono le seguenti:

- Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione: vi rientrano, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs.

14/2019, entrato in vigore il 15.7.2022) anche i nuovi “curatori della liquidazione giudiziale.

- Operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente: viene evidenziato, conseguenza del punto precedente, che nei casi in cui non vi è prosecuzione dell’attività vi rientrano anche le liquidazioni giudiziali, conseguentemente, in tali ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale.
- Quadro SO - comunicazioni e segnalazioni: inserita la “sezione III – dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)”.
- Quadro DI – dichiarazione integrativa l’individuazione del credito da riportare nella colonna 2 è stato inserito il nuovo codice “Q” riferibile al “Credito trattamento integrativo” il cui importo è da riportare nel quadro SX, sezione SX49 col. 7, e quindi utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 1701 ovvero 170E”.
- Quadro ST - ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive. Nella compilazione del punto 10 “note” è stato eliminato il codice “Q” che era riferito “alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009” e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici), per le sospensioni intercorse nel corso del 2022 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati; attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana; teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche). Viene inoltre istituito il nuovo codice nota “16” per il punto 15 (nota – sospensione) da utilizzare da parte del sostituto di imposta che alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi.
- Quadro SV – trattenute di addizionali comunali all’Irpef. Nella compilazione del punto 10 “note”, anche per tale quadro, è stato eliminato il codice “Q” riferito “alla ripresa dei versamenti eventi sismici 2009” e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici: 1, 2 e 3) con la stessa finalità indicata nel quadro ST. Anche in tal caso è previsto il nuovo codice nota “16” per il punto 15 (nota – sospensione) per Ischia.
- Quadro SX – riepilogo delle compensazioni: si evidenzia che al Rigo SX49 – “trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quadro DI con la nota Q (vedere novità quadro DI).

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

Reddito di cittadinanza: Un'azienda vorrebbe assumere un percettore del reddito di cittadinanza e fruire dello sgravio contributivo. Il lavoratore quali documenti deve consegnare all'azienda che lo vuole assumere?

L'azienda può trovare un elenco delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza?

RISPOSTA

Nessun documento deve essere prodotto dal lavoratore che si vuol assumere. Il datore di lavoro deve inoltrare telematicamente all'INPS l'apposita domanda. Sarà l'INPS a verificare se la persona è percettore del reddito di cittadinanza.

QUESITO

Licenziamento per GMO in caso di esonero under 36: Nel caso di perdita dei relativi benefici previsti in caso di licenziamento di un altro lavoratore con pari qualifica entro i 9 mesi dall'assunzione del primo, si chiede di sapere se la perdita del beneficio riguarda l'intero periodo o decorre dalla data del licenziamento in poi.

RISPOSTA

Se l'INPS confermerà le precedenti istruzioni, qualora intervengano, nei nove mesi successivi, licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, si dovrebbe avere la revoca del beneficio, con recupero di quanto già fruito.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Fornite le istruzioni in materia di accesso al prepensionamento da parte dei giornalisti

Circolare n. 10 del 31/10/2023

OGGETTO: Prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce all'articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Con la circolare n. 92 del 28 luglio 2022 sono state fornite le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente circolare si forniscono le indicazioni in merito all'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, nonché indicazioni relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici.

2. Prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.

2.1 Requisiti e condizioni per l'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, da parte dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD

Con riferimento ai giornalisti professionisti, l'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, dispone che: *“Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, [...] lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:*

a) [...]

b) *per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva di cui al primo periodo è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.*

Sulla base del disposto normativo, quindi, sono destinatari del prepensionamento in argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981.

Al fine dell'accesso al prepensionamento deve risultare l'iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti professionisti presso l'Ordine dei giornalisti.

Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Tale requisito è adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il menzionato articolo 37, comma 1, lettera b), prevede che l'accesso al prepensionamento possa avvenire "nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI". Alla luce dell'uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD per effetto dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, si chiarisce che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un'età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l'essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ("riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi"). Restano pertanto escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (ossia, rispettivamente, "crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi" e "contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c)").

L'articolo 9 del decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 (adottato in forza del comma 10 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015) ha, inoltre, previsto la durata minima di fruizione della CIGS per l'esercizio dell'opzione dell'anticipata liquidazione della pensione, disponendo che: "Possono esercitare l'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo 6, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo autorizzato".

Ai fini dell'accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

- i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento ovvero nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
- l'ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

In forza dell'articolo 37, comma 2, terzo periodo, della legge n. 416 del 1981, non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Possono accedere, invece, al predetto prepensionamento i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (inclusa la Gestione separata dell'INPGI, c.d. INPGI-2).

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2017 (come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede altresì che: *“I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa”*. Tale condizione deve intendersi verificata in presenza del decreto ministeriale che autorizza il prepensionamento.

Si chiarisce, infine, che i giornalisti professionisti non possono accedere ai prepensionamenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e all'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.

2.2 Contribuzione valorizzata

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Qualora per il raggiungimento del requisito contributivo concorrano i periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della citata rendita.

I giornalisti iscritti al FPLD possono accedere al prepensionamento valorizzando tutta la contribuzione versata o accreditata nel FPLD, ivi compresa quella in evidenza contabile separata del Fondo stesso.

Per quanto concerne la valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS e delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si rinvia ai paragrafi 4.2 e 4.3 della presente circolare.

L'articolo 37, comma 1, lettera b), prevede la *“anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva”*.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che: “L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. [...] I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.

La maggiorazione prevista dalle citate norme si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di perfezionamento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di

cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010), computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

La maggiorazione è riconosciuta, per un massimo di 5 anni, fino alla concorrenza del limite di 30 anni di contribuzione.

2.3 Termine di presentazione della domanda e decorrenza del trattamento

La domanda per l'accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, ferma restando la permanenza in CIGS per un periodo pari ad almeno tre mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo autorizzato, prevista dall'articolo 9 del citato decreto interministeriale n. 100495 del 2017.

Pertanto, il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 ha le seguenti decorrenze:

1. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro i tre mesi di permanenza in CIGS di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, il termine decorre dal compimento dei tre mesi di permanenza in CIGS (requisiti anagrafico e contributivo > 3 mesi in CIGS > 60 giorni);
2. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo oltre i tre mesi di permanenza minima in CIGS di cui al citato articolo 25-bis, comma 3, lettera a), il termine decorre dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo maturati durante la predetta CIGS (3 mesi in CIGS > requisiti anagrafico e contributivo maturati in CIGS > 60 giorni).

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, in data successiva a quella in cui l'interessato perfeziona i tre mesi di permanenza in CIGS, le decorrenze del termine di 60 giorni sono le seguenti:

a.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > 3 mesi in CIGS > emanazione decreto > 60 giorni);

b.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione dei predetti requisiti entro la fruizione della CIGS (ammissione in CIGS > emanazione decreto > requisiti maturati in CIGS > 60 giorni).

I lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, e possono fare valere una permanenza in CIGS per almeno tre mesi, possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali domande devono essere tenute in evidenza dalle Strutture territoriali, in attesa che gli interessati, ai fini del riconoscimento della pensione, le integrino con l'indicazione degli estremi del decreto.

Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

2.4 Calcolo della pensione

A decorrere dal 1° luglio 2022, al prepensionamento di cui al menzionato articolo 37, comma 1, lettera b), riconosciuto in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD trova

applicazione l'articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021, le cui istruzioni applicative sono state fornite nel paragrafo 10 della circolare n. 92 del 2022, cui si rinvia per quanto compatibile.

Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:

1) la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l'INPGI a seguito di domanda presentata entro il 30 giugno 2022;

2) la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l'eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.

Ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017, nei confronti della pensione liquidata ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), in commento, si applicano le seguenti percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia:

| Anni mancanti al raggiungimento dell'età utile per la pensione di vecchiaia | Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico |
|--|--|
| 5 | 22,73% |
| 4 | 19,05% |
| 3 | 15,00% |
| 2 | 10,53% |
| 1 | 5,56% |

Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è determinata aumentando la misura dell'anno immediatamente inferiore della differenza tra questa e la percentuale riferita all'anno superiore rapportata ai mesi.

Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella, sono rideterminati al compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Al compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista senza abbattimenti.

Alle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il

predetto abbattimento non trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto- legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il differenziale tra l'importo spettante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, e quello risultante dall'applicazione degli abbattimenti di cui all'articolo 7 del citato Regolamento INPGI, sarà posto a carico del Fondo contrattuale con finalità sociali - istituito con accordo contrattuale FNSI-FIEG del 26 marzo 2009, recepito con la delibera n. 82 del 25 giugno 2009 del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI, approvata con il decreto 5 agosto 2009 del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze - nei limiti delle risorse disponibili.

2.5 Rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con i redditi da lavoro

Ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge n. 416 del 1981, il prepensionamento non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, è fatto divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto l'anticipata liquidazione della pensione.

L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, prevede che: "L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".

Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l'attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all'estero.

Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell'inizio dell'attività lavorativa.

3. Giornalisti pubblicisti

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal 1° luglio 2022, nei confronti dei giornalisti pubblicisti iscritti al FPLD ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, trovano applicazione i prepensionamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, sulla base di accordi sottoscritti a partire dal 1° luglio 2022.

Sono destinatari del prepensionamento in parola i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981.

Al fine dell'accesso al prepensionamento deve risultare l'iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti pubblicisti presso l'Ordine dei giornalisti.

Per quanto concerne la disciplina dei prepensionamenti, si rinvia alle istruzioni applicative fornite con le circolari n. 107 del 6 giugno 2002, n. 86 del 3 luglio 2014, n. 93 del 6 agosto 2020 e n. 126 del 6 novembre 2020, nonché ai paragrafi successivi della presente circolare.

4. Ulteriori chiarimenti in materia di prepensionamento editoria di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981

Nel presente paragrafo si forniscono chiarimenti a parziale superamento della circolare n. 107 del 2002, le cui istruzioni restano valide per quanto compatibili.

4.1 Dichiarazione aziendale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67

Con la circolare n. 107 del 2002, al paragrafo 11, è stato precisato, con riferimento al prepensionamento di cui al citato articolo 37 della legge n. 416 del 1981, che: "Nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la domanda deve essere corredata anche di dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici".

Ciò è stato precisato in riferimento al disposto dell'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, il quale prevede che *“il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali”*.

Va, tuttavia, osservato che, nell'ambito della complessiva riforma degli ammortizzatori sociali avviata con il decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di armonizzare i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti per il settore dell'editoria, il decreto legislativo n. 69 del 2017 ha ridefinito la disciplina di settore, introducendo, all'interno del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, l'articolo 25-bis e modificando l'articolo 37 della legge n. 416 del 1981 in materia di prepensionamento.

A seguito della novella normativa, il prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, è riconosciuto in favore dei lavoratori poligrafici ammessi *“ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b)”*.

Tenuto conto che ai sensi del citato articolo 25-bis, sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori poligrafici *“dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante”*, ne consegue che non rileva più l'adibizione per almeno sei mesi del lavoratore al settore della produzione di periodici.

Pertanto, alla luce delle predette modifiche normative, a parziale superamento delle istruzioni di cui al paragrafo 11 della circolare n. 107 del 2002, si chiarisce che non occorre allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

4.2 Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS

Si precisa che, in virtù del principio espresso dalle disposizioni di cui all'articolo 16, primo comma, terzo capoverso, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché dalla convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973, ai fini del prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, la contribuzione ex ENPALS può essere valorizzata, in applicazione delle predette disposizioni, esclusivamente in caso di prevalenza della contribuzione versata/accreditata presso il FPLD rispetto a quella versata/accreditata presso il FPLS e/o il FPSP.

Al riguardo, si ricorda che l'effettivo trasferimento delle somme contabili relative alla contribuzione ex ENPALS sarà disponibile solamente all'atto della concessione del trattamento di pensione secondo le modalità operative illustrate nella circolare n. 151 del 10 luglio 1981 (Parte terza - Norme procedurali).

Resta fermo che la contribuzione ex ENPALS non può essere utilizzata per le finalità descritte qualora l'assicurato possa fare valere i prescritti requisiti per il diritto a una prestazione autonoma a carico dei predetti Fondi - FPLS/FPSP - oltretutto nelle ipotesi di trattamenti di pensione come disciplinati dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma secondo, del citato D.P.R. n. 1420 del 1971.

4.3 Valorizzazione della contribuzione delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Si chiarisce che ai fini del prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, non trova applicazione l'articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, bensì è necessario ricorrere alla ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentando la relativa domanda prima della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; ciò in considerazione del fatto che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente nel FPLD.

4.4 Chiarimenti in materia di accesso al prepensionamento nel caso di esercizio di opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995

Si chiarisce che l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale ("agevolato" in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l'accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l'accesso al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.

5. Presentazione delle domande

Le domande telematiche di prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) al servizio "Prestazioni pensionistiche - Domande", attivando il successivo sottomenu "Nuova Prestazione Pensionistica" e scegliendo uno dei prodotti di seguito indicati:

Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata Tipo: Prepensionamento editoria

Tipologia:

- Art. 37, legge 416/1981, lettera a);
- Art. 37, legge 416/1981, lettera b);
- Contact Center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;

- Patronati e altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Le domande telematiche di prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, pervenute precedentemente alla pubblicazione della presente circolare ma inequivocabilmente classificabili come tali (ad esempio, tramite indicazione al campo note), devono essere riqualficate a cura degli operatori di Sede, attraverso la modifica in procedura "Webdom" della domanda pervenuta (laddove possibile) o l'inserimento d'ufficio di una nuova domanda avente le specifiche di cui sopra.

6. Istruzioni contabili

Ai fini della contabilizzazione degli oneri pensionistici per prepensionamenti a carico dello Stato di cui all'articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, a favore dei giornalisti che, per effetto dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, dal 1° luglio 2022 sono iscritti al FPLD ovvero all'evidenza contabile separata - FPG, nonché titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti, al 30 giugno 2022, presso la gestione sostitutiva dell'AGO presso INPGI, si comunicano di seguito le opportune istruzioni contabili con riguardo ai:

- giornalisti pubblicisti, per i quali si applicherà l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981;
- giornalisti professionisti, per i quali, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applicherà l'articolo 37, comma 1, lettera b), della medesima legge.

Si rende necessario, pertanto, istituire specifici conti, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GA), della contabilità separata - Gestioni oneri pensionistici - GAS, da utilizzare a cura della "procedura oneri di prepensionamento - POP":

GAS30120 Rate di pensioni connesse al pensionamento anticipato - art. 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

GAS30121 Rate di pensioni connesse al pensionamento anticipato - art. 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

GAS32120 Onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa per il pensionamento anticipato - art. 37 comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

GAS32121 Onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa per il pensionamento anticipato - art. 37 comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

FPR22155 Contributi trasferiti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i pensionamenti anticipati;

FPG22155 Contributi trasferiti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i pensionamenti anticipati.

Infine, come stabilito nel precedente paragrafo 2.4, per la copertura del differenziale tra l'importo del prepensionamento "pieno" erogato dall'Istituto e quello risultante dall'applicazione degli abbattimenti previsti dall'articolo 7, comma 6, del Regolamento INPGI, si istituisce il conto:

FPG51121 Copertura differenziale tra l'importo del prepensionamento erogato dall'Istituto e quello calcolato per applicazione degli abbattimenti previsti dall'art. 7, comma 6 del Regolamento INPGI.

[Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti \(Allegato n. 1\).](#)

Implementato il sistema di gestione delle domande per la pensione anticipata opzione donna

Messaggio n. 467 del 01-01-2023

OGGETTO: Pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Presentazione delle domande telematiche

Con il presente messaggio si comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato

dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con successiva circolare, di prossima pubblicazione, saranno fornite ulteriori istruzioni.

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Pensione anticipata "Opzione donna" - Domanda";

utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La pensione in oggetto è individuata dal seguente nuovo prodotto: **"Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023"** Gruppo: **Anzianità/Anticipata/Vecchiaia**
Sottogruppo: **Pensione di anzianità/anticipata**

Tipo: **Opzione donna legge di bilancio 2023**

Tipologia:

- a) Lavoratrici Disoccupate
- b) Lavoratrici che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- c) Lavoratrici con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)